

L. 25-2-1992 n. 215  
Azioni positive per l'imprenditoria femminile.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56.

## **L. 25 febbraio 1992, n. 215** <sup>(1)</sup>.

### **Azioni positive per l'imprenditoria femminile** <sup>(2) (3) (4)</sup>.

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, *D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198*, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

-

*Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 13 marzo 1998, n. 952355; Circ. 26 giugno 1998, n. 953566; Circ. 15 febbraio 1999, n. 932341; Circ. 21 gennaio 2000, n. 952202.*

(4) Vedi, anche, il comma 19 dell'art. 1, *D.L. 18 maggio 2006, n. 181*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

---

## **10. Comitato per l'imprenditoria femminile.**

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3 <sup>(27)</sup>.

(27) La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, *D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198*, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

---

## **12. Iniziative delle regioni.**

1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.

2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.

3. [Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui all'articolo 3 in misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista] <sup>(29)</sup> <sup>(30)</sup>.

---

(29) Comma abrogato dall'art. 23, *D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314*.

(30) La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, *D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198*, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

---

### **13. Copertura finanziaria.**

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e lire dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialità femminile)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio <sup>(31)</sup>.

---

(31) La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, *D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198*, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.